



N° PAP-01673-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 30/04/2026 al 15/05/2026L'incarico della pubblicazione  
FELICIA DI GIROLAMO

# Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 40/2026 del 21/04/2026**

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA N°31 DECRETI INGIUNTIVI DELL'ANNO 2022 DEL GIUDICE DI PACE DI PROCIDA

Il giorno 21/04/2026 alle ore 10:10, nella Sala Consiliare "Filomena Morlando" del Palazzo di Città, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ordinaria ed in convocazione unica, con l'intervento dei signori:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
DIEGO NICOLA D'ALTERIO	P		FRANCESCO IOVINELLA	P	
LUIGI GUARINO	P		ANASTASIA KATSIVELOS	P	
MICHELA FATO	P		FILOMENA LANZARO	P	
ADRIANO CASTALDO	P		MARIO MAISTO	P	
PASQUALE ASCIONE	P		FRANCESCO MALLARDO	P	
IMMACOLATA BIANCO	P		CATERINA MIGLIACCIO	P	
FRANCESCO CACCIAPUOTI	P		ROBERTA NAPOLITANO	P	
FRANCESCO CARLEO	P		DOMENICO PANICO		A
LUCIA CICCARELLI	P		GIANLUCA PIANESE	P	
SALVATORE D'AGOSTINO	P		GIOVANNI PIANESE	P	
FRANCESCO DI DOMENICO	P		GIOVANNI PIROZZI		A
VINCENZO ESPOSITO	P		ROSARIO RAGOSTA	P	
ILARIA FASANO	P		ISABELLA RICCARDO	P	
ANDREA GALLUCCIO	P		LUIGI RUGGIERO	P	
GIULIANO GALLUCCIO	P		DAVIDE SALVATORE	P	
FRANCESCO GAMBARDELLA	P		PAOLA VISCONTI	P	
ANTONIO GRANATA	P				

Presenti: 31 Assenti: 2

Assiste: FRANCESCO BATTAGLIA - Segretario Generale

Presiede: LUIGI GUARINO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, LUIGI GUARINO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto,, sulla quale i Dirigenti dei Settori interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

**Esito: Approvata con immediata esecutività**

Documento di Consultazione

In prosecuzione di seduta, il presidente pone in trattazione il sesto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio derivante da n°31 decreti ingiuntivi dell'anno 2022 del Giudice di Pace di Procida".

Il presidente dà per letta la proposta.

Nessuno chiede di intervenire.

Il presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti 26 (D'Alterio, Guarino, Ascione, Bianco, Cacciapuoti, Carleo, Castaldo, D'Agostino, Di Domenico, Esposito, Fasano, Fato, Galluccio A., Galluccio G., Gambardella, Granata, Katsivelos, Maisto, Migliaccio, Napolitano, Pianese Gianluca, Ragosta, Riccardo, Ruggiero, Salvatore e Visconti);
- favorevoli 21 (D'Alterio, Guarino, Bianco, Cacciapuoti, Castaldo, D'Agostino, Di Domenico, Esposito, Fasano, Galluccio G., Gambardella, Granata, Katsivelos, Maisto, Migliaccio, Napolitano, Ragosta, Riccardo, Ruggiero, Salvatore e Visconti);
- contrari nessuno;
- astenuti 5 (Ascione, Carleo, Fato, Galluccio Andrea e Pianese Gianluca).

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 21 voti favorevoli, nessun contrario e n. 5 astenuti, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione.

Il presidente pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti 26 (D'Alterio, Guarino, Ascione, Bianco, Cacciapuoti, Carleo, Castaldo, D'Agostino, Di Domenico, Esposito, Fasano, Fato, Galluccio A., Galluccio G., Gambardella, Granata, Katsivelos, Maisto, Migliaccio, Napolitano, Pianese Gianluca, Ragosta, Riccardo, Ruggiero, Salvatore e Visconti);
- favorevoli 21 (D'Alterio, Guarino, Bianco, Cacciapuoti, Castaldo, D'Agostino, Di Domenico, Esposito, Fasano, Galluccio G., Gambardella, Granata, Katsivelos, Maisto, Migliaccio, Napolitano, Ragosta, Riccardo, Ruggiero, Salvatore e Visconti);
- contrari nessuno;
- astenuti 5 (Ascione, Carleo, Fato, Galluccio Andrea e Pianese Gianluca).

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 21 voti favorevoli, nessun contrario e n. 5 astenuti, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

Si allega trascrizione a cura della ditta incaricata.

**Città di Giugliano in Campania**

**Città Metropolitana di Napoli**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA N°31 DECRETI INGIUNTIVI DELL'ANNO 2022 (170, 171, 172, 173, 174, 175, 252, 253, 254, 338, 348, 349, 350, 351, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 E 461) DEL GIUDICE DI PACE DI PROCIDA**

**Premesso che:**

**Con** ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace di Procida, l'Avv. Di Marino Giuseppe conveniva in giudizio l'Ente affinché il GpP accertasse il credito scaturito dai mancati rimborsi del Contributo Unificato in quanto parte vincitrice nelle sentenze n°675/2013, n°201/2014, n°7566/2015, n°5733/2015, n°9989/2015, n°2034/2013, n°725/2016, n°61/2020, n°1361/2017, n°6020/2015, n°6661/2015, n°7330/2015, n°7278/2015, n°7064/2015, n°5304/2015, n°5161/2015, n°1943/2015, n°5055/2015, n°2721/2015, n°1023/2015, n°6178/2015, n°2534/2015, n°7820/2015, n°9323/2015, n°9538/2015, n°7808/2015, n°9933/2015, n°8121/2015, n°118/2014, n°446/2014 e n°2462/2015 ad oggetto verbali di accertamento C.D.S. emesso dalla Polizia Locale di Giugliano in Campania, pagati e non risarciti dall'Ente soccombente, e, per l'effetto, accogliere il ricorso con condanna alle spese di lite;

1. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°170/2022, emesso in data 24/03/2022, relativo al giudizio R.G. n°281/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€223,52** di cui: **€47,61** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€175,91** per le spese di giudizio;
2. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°171/2022, emesso in data 24/03/2022, relativo al giudizio R.G. n°280/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€223,52** di cui: **€47,61** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€175,91** per le spese di giudizio;
3. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°172/2022, emesso in data 24/03/2022, relativo al giudizio R.G. n°276/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma

complessiva di €223,52 di cui: €47,61 per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed €175,91 per le spese di giudizio;

4. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°173/2022, emesso in data 24/03/2022, relativo al giudizio R.G. n°274/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €223,52 di cui: €47,61 per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed €175,91 per le spese di giudizio;
5. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°174/2022, emesso in data 24/03/2022, relativo al giudizio R.G. n°275/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €223,52 di cui: €47,61 per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed €175,91 per le spese di giudizio;
6. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°175/2022, emesso in data 24/03/2022, relativo al giudizio R.G. n°273/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €223,52 di cui: €47,61 per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed €175,91 per le spese di giudizio;
7. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°252/2022, emesso in data 21/04/2022, relativo al giudizio R.G. n°390/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €216,86 di cui: €40,95 per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed €175,91 per le spese di giudizio;
8. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°253/2022, emesso in data 21/04/2022, relativo al giudizio R.G. n°389/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €223,49 di cui: €47,58 per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed €175,91 per le spese di giudizio;
9. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°254/2022, emesso in data 21/04/2022, relativo al giudizio R.G. n°388/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €223,49 di cui: €47,58 per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed €175,91 per le spese di giudizio;
10. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°338/2022, emesso in data 30/06/2022, relativo al giudizio R.G. n°817/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €216,76 di cui: €40,85 per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed €175,91 per le spese di giudizio;
11. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°348/2022, emesso in data 30/06/2022, relativo al giudizio R.G. n°820/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €216,76 di cui: €40,85 per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed €175,91 per le spese di giudizio;
12. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°349/2022, emesso in data 30/06/2022, relativo al giudizio R.G. n°818/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma

complessiva di **€216,76** di cui: **€40,85** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€175,91** per le spese di giudizio;

13. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°350/2022, emesso in data 30/06/2022, relativo al giudizio R.G. n°819/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€216,76** di cui: **€40,85** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€175,91** per le spese di giudizio;
14. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°351/2022, emesso in data 30/06/2022, relativo al giudizio R.G. n°821/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€216,76** di cui: **€40,85** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€175,91** per le spese di giudizio;
15. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°440/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1196/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€184,54** di cui: **€45,11** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€139,43** per le spese di giudizio;
16. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°441/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1195/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€184,54** di cui: **€45,11** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€139,43** per le spese di giudizio;
17. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°442/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1194/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€184,54** di cui: **€45,11** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€139,43** per le spese di giudizio;
18. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°443/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1193/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€184,54** di cui: **€45,11** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€139,43** per le spese di giudizio;
19. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°444/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1189/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€184,54** di cui: **€45,11** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€139,43** per le spese di giudizio;
20. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°445/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1188/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€184,54** di cui: **€45,11** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€139,43** per le spese di giudizio;
21. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°446/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1192/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma

complessiva di **€180,14** di cui: **€40,71** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€139,43** per le spese di giudizio;

22. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°447/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1191/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€180,14** di cui: **€40,71** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€139,43** per le spese di giudizio;
23. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°448/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1190/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€180,14** di cui: **€40,71** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€139,43** per le spese di giudizio;
24. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°454/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1258/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€180,13** di cui: **€40,70** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€139,43** per le spese di giudizio;
25. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°455/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1259/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€180,13** di cui: **€40,70** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€139,43** per le spese di giudizio;
26. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°456/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1260/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€180,13** di cui: **€40,70** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€139,43** per le spese di giudizio;
27. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°457/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1266/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€180,13** di cui: **€40,70** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€139,43** per le spese di giudizio;
28. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°458/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1167/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€180,13** di cui: **€40,70** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€139,43** per le spese di giudizio;
29. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°459/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1199/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di **€181,23** di cui: **€41,80** per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed **€139,43** per le spese di giudizio;
30. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°460/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1198/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma

complessiva di €181,23 di cui: €41,80 per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed €139,43 per le spese di giudizio;

31. **Con** il Decreto Ingiuntivo n°461/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1197/2022 proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, il Giudice di Pace di Procida ingiungeva al Comune di Giugliano il pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €181,23 di cui: €41,80 per sorta capitale e interessi legali dalla domanda al soddisfo ed €139,43 per le spese di giudizio;

La legittimità del debito fuori bilancio in esame scaturisce da n. 31 Decreti Ingiuntivi, emessi nell'anno 2022 dal Giudice di Pace di Procida nei confronti dell'Ente su ricorso dell'Avv. Di Marino Giuseppe. Tali provvedimenti monitori hanno ad oggetto il mancato rimborso del Contributo Unificato versato dal predetto legale, quale difensore di parte vittoriosa in altrettanti giudizi di opposizione a verbali di accertamento per violazioni al Codice della Strada, elevati dalla Polizia Locale di Giugliano in Campania.

Occorre evidenziare che tali procedimenti monitori traggono origine da un contenzioso seriale la cui gestione istruttoria e processuale, per prassi consolidata e per competenza specialistica di settore, è storicamente demandata in piena autonomia al Corpo di Polizia Municipale.

In relazione ai suddetti ricorsi per decreto ingiuntivo, notificati all'Ente, non risulta che il Settore all'epoca competente, il Corpo di Polizia Municipale, abbia attivato le ordinarie procedure difensive opponendosi ai decreti nei termini di legge. La mancata opposizione ha, pertanto, reso i suddetti decreti ingiuntivi definitivi ed esecutivi, consolidando il debito in capo all'Ente.

L'Avvocatura Civica, notiziata della debenza solo a seguito della definitività dei titoli, al fine di scongiurare un inevitabile e significativo aggravio di spesa per l'Ente, derivante dalla successiva notifica di atti di precetto e dalla conseguente instaurazione di procedure di pignoramento con ulteriore lievitazione dei costi – ha prontamente avviato un'interlocuzione con il legale creditore, Avv. Di Marino. Tale iniziativa ha permesso di ottenere l'impegno del creditore a non intraprendere ulteriori azioni esecutive, a fronte dell'immediata attivazione da parte dell'Amministrazione della procedura di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000.

Pertanto, la presente procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio si configura quale atto dovuto e necessitato, volto a sanare una passività certa, liquida ed esigibile, evitando al contempo un ulteriore e più grave nocumento economico per le casse comunali.

### **Richiamati**

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs n°267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 14, 1° comma, del D.L. n°669/1996, come modificato dall'art. 147 della L. n°388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti

giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

**Atteso** che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n°F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “*Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali*”;

**Dato atto** che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

**Considerato che:**

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n°6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n°353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

**Visto** il parere n°22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.Lgs n°267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**Preso atto** del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n°210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

*La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n°12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.*

*In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).*

*Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.*

*Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n°326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n°122/PRSP/2016, n°152/2016/PAR n°29/2018/PAR).*

*In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto,*

*l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.*

[...]

**Ritenuto**, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**Dato atto** che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

**Vista** la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositata agli atti del servizio contenzioso, per un importo complessivo di **€6.180,86** in favore dell'Avv. Di Marino Giuseppe, di cui: **€1.347,71** per sorta capitale e interessi ed **€4.833,15** per spese dei giudizi;

**Vista** la Delibera del Commissario Straordinario n°1 del 28/02/2024, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. N°267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. N°118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) Annualità 2025-2027;

**Vista** la Delibera del Commissario Straordinario n°15 del 04/03/2025, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e art. 10, comma 15 del D.Lgs. n°118/2011 il Bilancio di Previsione triennale 2025-2027 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n°118/2011;

**Considerato** che nel bilancio 2025/2027, annualità 2026, è previsto uno stanziamento di €800.000,00 per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

**Rilevato che:**

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n°267/00 ed in particolare quella prevista al comma 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;
- il finanziamento della complessiva somma di **€6.180,86**;

**Dato atto che:**

- l'art.239, comma 1, lett. b) n°6, del D.Lgs. n°267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge n°289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

**VISTI:**

- ◆ Il vigente Statuto comunale;
- ◆ Il vigente Regolamento di contabilità;
- ◆ Il D.Lgs. 18/08/2000, n°267;

**PROPONE**

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dai 31 Decreti Ingiuntivi proposto dall'Avv. Di Marino Giuseppe, con i quali il Giudice di Pace di Procida, ingiungeva all'Ente il pagamento in favore del richiedente, della somma complessiva **€6.180,86**, di cui: **€1.347,71** per sorte capitali e interessi ed **€4.833,15** per le spese dei giudizi.
- **Dare** atto che la complessiva somma di **€6.180,86** trova imputazione sul capitolo 11008011 del bilancio 2025/2027 -annualità 2026- denominato "finanziamento debiti fuori bilancio";
- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000;
- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L. n°289 del 27/12/2002.

## STUDIO LEGALE "DI MARINO"

Avv. DI MARINO Giuseppe

Via Lago Patria nr.7 - 80014 -Giugliano in Campania (Na)-

P.E.C.: giuseppedimarino@avvocatinapoli.legalmail.it

Tel/Fax:081/509.27.95

### UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PROCIDA (NA)

#### RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

L'Avv. DI MARINO Giuseppe (DMRGPP78H16F839B) nato a Napoli il 16/06/1978, quale difensore di se stesso, per la presente procedura elett. te dom.to presso il suo studio sito in Giugliano in Campania (Na) alla Via Lago Patria nr.7, espone in

#### F A T T O

A)= il ricorrente, quale difensore del Sig. DE CESARE Angelo Maria, proponeva opposizione ex art. 22 della Legge n 689/1981, iscritta al n° 656/2012 R.G., innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli impugnando il verbale di accertamento C.D.S. nr. 22400F/2011/V, emesso dalla Polizia Locale del Comune di Giugliano in Campania (Na);

B)= all'esito del giudizio il Giudice designato, Dott. Chiacchio emetteva la sentenza n° 7808/2015, pubblicata in data 04/06/2015 con la quale accoglieva la domanda annullando il verbale di accertamento C.D.S. nr. 22400F/2011/V, e compensava le spese di lite (cfr. sent. 7808/2015, dec. 1);

C)= con PEC del 12.10.2022 il ricorrente chiedeva al Comune di Giugliano in Campania (Na) il pagamento di € 37,00, pari al valore del Contributo Unificato versato all'epoca ma a detta PEC non veniva dato seguito dal predetto Ente Locale (cfr. ricevute di accettazione e consegna doc. nr. 2);

D)= il rimborso del contributo unificato è, ex art. 13 comma 6 bis del D.P.R. n° 115/2020, un'obbligazione che ricade sulla parte soccombente;

E)= il principio esposto dalla norma innanzi indicata è ormai consolidato da costante giurisprudenza. La 4ª sez. del Consiglio di Stato con la sentenza n° 625 del 10.2.2014 ha statuito che il rimborso del contributo unificato alla parte vittoriosa, che lo ha anticipato, è un'obbligazione ex lege al cui adempimento la parte soccombente non può sottrarsi. Lo stesso principio è stato suffragato dalla 6ª sez. della Corte di Cassazione la quale con le Ordinanze n° 21207 del 17.9.13 e n° 18828 del 23.9.2015 ha stabilito «il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice di liquidarne autonomamente l'ammontare e ne di scende che il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare».

F)=vane è risultata ogni bonaria richiesta di pagamento;

G)=sussistono nella fattispecie i requisiti di legge per la concessione dell'ingiunzione di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 e ss. c.p.c., nonchè per il riconoscimento della esecuzione provvisoria del titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 634 c.p.c..

Tanto premesso, l'Avv. DI MARINO Giuseppe (DMRGPP78H16F839B) nato a Napoli il 16/06/1978, quale difensore di se stesso, ut supra elett. te dom. to, con il presente atto, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c.,

## R I C O R R E

alla S. V. ill.ma, affinché, ritenuta la propria competenza, voglia emettere ai sensi dell'art. 634 c.p.c. decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del **Comune di Giugliano in Campania (Na)**, in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in Giugliano in Campania (Na) al Corso Campano, 200 (C.F.:80049220637), per il pagamento della somma di € **37,00**, oltre interessi legali e rivalutazione sino alla data del soddisfo, nonché le spese e competenze del giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, antistatario.

Nel contempo, con il presente atto, il ricorrente avvisa il debitore ingiunto che potrà proporre opposizione avverso il presente decreto entro quaranta giorni dalla sua notificazione e che, in mancanza, il decreto diventerà definitivo e si procederà ad esecuzione forzata.

Ad ogni effetto di legge, si dichiara che la presente lite ha valore rientrante nello scaglione fino a € 1.032,00=, per cui, il contributo unificato dovuto è pari ad euro 21,50.

Si depositano documenti come da foliaro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D.L. nr. 35/2005, conv. nella Legge nr. 80/2005, si chiede che ogni eventuale comunicazione venga effettuata a mezzo telefax al nr.: 081-5092795 e/o all' indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppedimarino@avvocatinapoli.legalmail.it.

Salvis Juribus.

Avv. Giuseppe DI MARINO





**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**  
*Città Metropolitana di Napoli*

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Verbale n. 7 del 23.03.2026**

**PARERE AL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO proposta n. 12/2026 ad Oggetto "RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA1 LETT.A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA N°31 DECRETI INGIUNTIVI DELL'ANNO 2022 DEL GIUDICE DI PACE DI PROCIDA"**

L'anno 2026 il giorno **23 del mese di marzo**, si è riunito, in modalità telematiche, il Collegio dei Revisori dell'Ente per esprimere il parere art. 239 D.Lgs 267/2000 **sulla proposta di riconoscimento DFB lett.A n. 12/2026 derivante da n.31 decreti ingiuntivi dell'anno 2022 del Giudice di Pace di Procida richiesto con PEC del 19.03.2026 dal Dirigente del settore Affari Istituzionali/ufficio legale avvocatura-contenzioso prot. n. 40754/2026**. Sono presenti il Dott. Stefano De Fenza, Presidente del Collegio, il Dott. Francesco Cocco ed il Dott. Donato Toriello, componenti, nominati con delibera di C.C. n. 15 del 13.02.2026.

In merito il Collegio ha esaminato la documentazione complessiva ricevuta ed in particolare:

**Proposta n. 12/2026 – N. 31 Decreti Ingiuntivi - Giudice di Pace di Procida proposti dall'avv. Di Marino Giuseppe per un importo complessivo lordo di euro 6.180,86** cui sono allegati i seguenti atti:

- 1) Ricorsi dell'avv. Di Marino Giuseppe tutti presentati nell'anno 2022,
- 2) Decreti Ingiuntivi del Giudice di Pace di Procida, tutti datati nell'anno 2022, nei quali si ingiunge di pagare il rimborso per contributo unificato oltre agli interessi dalla data del ricorso nonché le spese di procedura e quelle per competenza di patrocinio;
- 3) scheda di calcolo degli interessi legali per ciascun decreto ingiuntivo dalla data del ricorso al 23/02/2026;
- 4) scheda di riepilogo delle somme da liquidare distinte per sorta capitale (contributo unificato), per interessi, per diritti ed onorari, per spese generali oltre IVA e CAP;

5) relazione ai sensi del regolamento di contabilità del settore affari istituzionali/ servizio contenzioso.

**Il Collegio dei Revisori**, dopo l'analisi della suddetta documentazione,

**Premesso**

- Che con ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace di Procida, l'Avv. Di Marino Giuseppe conveniva in giudizio l'Ente affinché il GpP accertasse il credito scaturito dai mancati rimborsi del Contributo Unificato in quanto parte vincitrice nelle sentenze n°675/2013, n°201/2014, n°7566/2015, n°5733/2015, n°9989/2015, n°2034/2013, n°725/2016, n°61/2020, n°1361/2017, n°6020/2015, n°6661/2015, n°7330/2015, n°7278/2015, n°7064/2015, n°5304/2015, n°5161/2015, n°1943/2015, n°5055/2015, n°2721/2015, n°1023/2015, n°6178/2015, n°2534/2015, n°7820/2015, n°9323/2015, n°9538/2015, n°7808/2015, n°9933/2015, n°8121/2015, n°118/2014, n°446/2014 e n°2462/2015 ad oggetto verbali di accertamento C.D.S. emesso dalla Polizia Locale di Giugliano in Campania, pagati e non risarciti dall'Ente soccombente, e, per l'effetto, accogliere il ricorso con condanna alle spese di lite;
- Che il Giudice di Pace di Procida in accoglimento dei predetti ricorsi emetteva i seguenti decreti ingiuntivi:
  1. n°170/2022, emesso in data 24/03/2022, relativo al giudizio R.G. n°281/2022
  2. n°171/2022, emesso in data 24/03/2022, relativo al giudizio R.G. n°280/2022
  3. n°172/2022, emesso in data 24/03/2022, relativo al giudizio R.G. n°276/2022
  4. n°173/2022, emesso in data 24/03/2022, relativo al giudizio R.G. n°274/2022
  5. n°174/2022, emesso in data 24/03/2022, relativo al giudizio R.G. n°275/2022
  6. n°175/2022, emesso in data 24/03/2022, relativo al giudizio R.G. n°273/2022
  7. n°252/2022, emesso in data 21/04/2022, relativo al giudizio R.G. n°390/2022
  8. n°253/2022, emesso in data 21/04/2022, relativo al giudizio R.G. n°389/2022
  9. n°254/2022, emesso in data 21/04/2022, relativo al giudizio R.G. n°388/2022
  10. n°338/2022, emesso in data 30/06/2022, relativo al giudizio R.G. n°817/2022
  11. n°348/2022, emesso in data 30/06/2022, relativo al giudizio R.G. n°820/2022
  12. n°349/2022, emesso in data 30/06/2022, relativo al giudizio R.G. n°818/2022
  13. n°350/2022, emesso in data 30/06/2022, relativo al giudizio R.G. n°819/2022;
  14. n°351/2022, emesso in data 30/06/2022, relativo al giudizio R.G. n°821/2022
  15. n°440/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1196/2022
  16. n°441/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1195/2022

17. n°442/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1194/2022
18. n°443/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1193/2022
19. n°444/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1189/2022
20. n°445/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1188/2022
21. n°446/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1192/2022
22. n°447/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1191/2022
23. n°448/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1190/2022
24. n°454/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1258/2022
25. n°455/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1259/2022
26. n°456/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1260/2022
27. n°457/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1266/2022
28. n°458/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1167/2022
29. n°459/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1199/2022
30. n°460/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1198/2022
31. n°461/2022, emesso in data 03/11/2022, relativo al giudizio R.G. n°1197/2022;

- che in tutti i suddetti decreti il Comune veniva condannato al pagamento del contributo unificato oltre agli interessi dalla data del ricorso nonché per le spese di procedura e quelle per competenza di patrocinio

#### **Rilevato**

- che la legittimità del debito fuori bilancio in esame scaturisce da n. 31 Decreti Ingiuntivi, emessi nell'anno 2022 dal Giudice di Pace di Procida nei confronti dell'Ente su ricorso dell'Avv. Di Marino Giuseppe.
- che tali provvedimenti monitori hanno ad oggetto il mancato rimborso del Contributo Unificato versato dal già menzionato legale, quale difensore di parte vittoriosa in altrettanti giudizi di opposizione a verbali di accertamento per violazioni al Codice della Strada, elevati dalla Polizia Locale di Giugliano in Campania.

#### **Prende atto**

- che tali procedimenti monitori traggono origine da un contenzioso seriale la cui gestione istruttoria e processuale, per prassi consolidata e per competenza specialistica di settore, è storicamente demandata in piena autonomia al Corpo di Polizia Municipale.

- che per i suddetti ricorsi per decreto ingiuntivo, notificati all'Ente, non risulta che il Settore all'epoca competente, il Corpo di Polizia Municipale, abbia attivato le ordinarie procedure difensive opponendosi ai decreti nei termini di legge.
- che la mancata opposizione ha pertanto, reso i suddetti decreti ingiuntivi definitivi ed esecutivi, consolidando il debito in capo all'Ente.

### **Evidenziato**

- che nella proposta di deliberazione di cui trattasi viene riportato integralmente quanto segue:

*“Che l'Avvocatura Civica, notiziata della debenza solo a seguito della definitività dei titoli, al fine di scongiurare un inevitabile e significativo aggravio di spesa per l'Ente, derivante dalla successiva notifica di atti di precetto e dalla conseguente instaurazione di procedure di pignoramento con ulteriore lievitazione dei costi – ha prontamente avviato un'interlocuzione con il legale creditore, Avv. Di Marino. Tale iniziativa ha permesso di ottenere l'impegno del creditore a non intraprendere ulteriori azioni esecutive, a fronte dell'immediata attivazione da parte dell'Amministrazione della procedura di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000. Pertanto, la presente procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio si configura quale atto dovuto e necessitato, volto a sanare una passività certa, liquida ed esigibile, evitando al contempo un ulteriore e più grave nocumento economico per le casse comunali.”*”

### **Visto**

- lo Statuto
- l'art 43 del Regolamento di contabilità dell'Ente;
- gli artt.193 e 194 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, in ordine alle attribuzioni al Collegio dei Revisori;
- la Deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie depositata in segreteria il 23 ottobre 2018 avente per oggetto *“Copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio ed imputazione della relativa spesa in funzione della scadenza dell'obbligazione giuridica ”*

- il Parere n° 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti Sezione di Controllo Campania con il quale viene ribadito che, in riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. Lgs. n°267/2000, la valenza del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

### **Considerato**

- che la norma di cui all'art. 194 del TUEL è norma di carattere eccezionale e non consente di effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge, ma è finalizzata a ricondurre, nei casi previsti e tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio;
- che il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, sulla base della norma di cui sopra, costituisce atto dovuto e a contenuto vincolato per l'Ente e deve assicurare, ove sia possibile, l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto e cioè *“Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento.”*;
- che occorre riconoscere detto debito al fine di scongiurare ulteriori spese per l'Ente in riferimento a successive azioni esecutive, salva ogni eventuale azione di responsabilità e/o di rivalsa;
- che le fattispecie de quo rientra tra quelle previste alla lett. a) dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
- che la somma complessiva da liquidare è determinata in euro 6.180,86 e trova copertura sul Capitolo 11008011 del Bilancio Preventivo 2025-2027 annualità 2026;
- che i debiti da riconoscere posseggono i requisiti di certezza, liquidabilità ed esigibilità e fatta salva ogni azione di responsabilità e rivalsa;

### **Visti**

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali ai sensi dell'art.49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 sulle Proposte di cui in precedenza;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art.49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 sulle Proposte di cui in precedenza;

### **Esprime**

limitatamente alle proprie competenze e con le osservazioni e motivazioni in premessa riportate, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione consiliare n.12/2026 ad oggetto “”Riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma1 lett.a) del d.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio derivante da n°31 decreti ingiuntivi dell'anno 2022 del Giudice di Pace di Procida””

### **Raccomanda**

- che si proceda con tempestività nell'istruire gli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio al fine di consentire il rispetto del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per il pagamento di quanto riconosciuto, scongiurando l'ulteriore aggravio di spese per l'Ente scaturente dall'atto di precetto e dalle azioni esecutive.
- che, al fine di salvaguardare gli equilibri finanziari, è **opportuno che gli uffici della avvocatura comunale recentemente istituiti, provvedano a** migliorare le procedure, anche informatiche, di gestione del contenzioso, in modo da consentire il monitoraggio costante dello stato delle vertenze e delle potenzialità di danno per l'Ente ed il tempestivo intervento all'eventuale aggravarsi di situazioni di rischio economico-finanziari;
- che tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che evidenzi, in relazione a ciascun debito, le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- **che, qualora non sia stato già fatto, i competenti servizi dell'Ente devono compiere le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità ed effettuare, se del caso, le relative azioni di rivalsa;**

### **Invita ed onera**

gli Organi preposti a trasmettere tutta la documentazione, inerente il presente provvedimento, alla Procura Regionale delle Corti dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge n° 289/2002, nel termine di trenta giorni dandone contestuale avviso a questo collegio;

### **Dispone**

l'invio del presente verbale:

- al Sindaco;
- al Presidente del Consiglio;
- al Segretario Comunale;
- al Dirigente Affari Istituzionali;
- al Dirigente dei Servizi Finanziari;

ognuno per le proprie competenze.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

### **L'Organo di Revisione**

Dott. Stefano De Fenza

Dott. Francesco Coccaro

Dott. Donato Toriello

Documento di Consultazione

**PUNTO N. 6 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A)  
DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI  
BILANCIO DERIVANTE DA N°31 DECRETI INGIUNTIVI  
DELL'ANNO 2022 DEL GIUDICE DI PACE DI PROCIDA**

**PRESIDENTE:**

Passiamo al punto n. 6: *“Riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio derivante da n°31 decreti ingiuntivi dell'anno 2022 del Giudice di Pace di Procida”*.

Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto?

Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione.

Chi è favorevole? Venti.

Chi è contrario?

Chi si astiene? Quattro.

**Il Consiglio approva a maggioranza.**

**Medesima votazione per l'immediata esecutività.**

Documento di consultazione



# Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA N°31 DECRETI INGIUNTIVI DELL'ANNO 2022 DEL GIUDICE DI PACE DI PROCIDA

Il Dirigente del SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Giugliano in Campania, 19/03/2026

Il Dirigente del  
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Dott. ANDREA EUTERPIO



# Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA N°31 DECRETI INGIUNTIVI DELL'ANNO 2022 DEL GIUDICE DI PACE DI PROCIDA

Il Dirigente del SETTORE SERVIZI FINANZIARI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Giugliano in Campania, 19/03/2026

Il Dirigente del  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Dott. ANDREA EUTERPIO

Letto, confermato e sottoscritto.

Giugliano in Campania, 30/04/2026

Il Presidente del Consiglio

LUIGI GUARINO

Il Segretario Generale

FRANCESCO BATTAGLIA

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Giugliano in Campania, 30/04/2026

Il Segretario Generale

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 21/04/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Giugliano in Campania, 30/04/2026

Il Segretario Generale

---